

Codice DB1014

D.D. 17 luglio 2013, n. 345

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di cinque pozzi acquedottistici ubicati in Via F.lli di Dio (codice univoco NO-P-00128), in Via Vignali Veveri (codice univoco NO-P-00130), in Via Lanza (codice univoco NO-P-00131), in Via San Bernardino (codice univoco NO-P-00122) ed in Via Morazzone (codice univoco NO-P-00124), nel Comune di Novara.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

a) Le aree di salvaguardia dei cinque pozzi acquedottistici ubicati, rispettivamente, in Via F.lli di Dio (codice univoco NO-P-00128), in Via Vignali Veveri (codice univoco NO-P-00130), in Via Lanza (codice univoco NO-P-00131), in Via San Bernardino (codice univoco NO-P-00122) ed in Via Morazzone (codice univoco NO-P-00124), nel Comune di Novara, sono definite come risulta negli elaborati:

- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia pozzo comunale 41 Via Fratelli di Dio – scala 1:2000”;
- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia pozzo comunale 46 Veveri, Via Vignale – scala 1:2000”;
- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia pozzo comunale 50 Via Lanza – scala 1:2000”;
- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia pozzo comunale 53 Via San Bernardino – scala 1:2000”;
- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia pozzo comunale 55 Via Morazzone – scala 1:2000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alle portate emunte da ciascuno dei cinque pozzi.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000; inoltre è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione nelle aree adibite a verde pubblico presenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata dei pozzi.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei cinque pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile nella captazione che ne è priva (pozzo in Via F.lli di Dio), recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio degli edifici ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a

garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novara affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone